



# COMUNE DI GROTTA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**N. 53 DEL 30-06-2023**

**OGGETTO: UTILIZZAZIONE IN SCAVALCO D'ECCEDEENZA DEL FUNZIONARIO ED ELEVATA QUALIFCAZIONE ARCH. SEBASTIANO ALESCI, PRESSO IL COMUNE DI GROTTA, PER N. 12 ORE SETTIMANALI SINO AL 31/12/2023 AI SENSI DELLART. 1, COMMA 557 LEGGE N. 311/2004 E SS.MM.II.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **10:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale in modalità videoconferenza/mista, mediante videochiamata, nelle persone dei Signori:

<b>Provvidenza Alfonso</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Mancuso Giuseppe</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Todaro Annamaria</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Lombardo Giovanni</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Caltagirone Antonino</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE **MarottaRoberta**

Il Sindaco **Provvidenza Alfonso** constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



# COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

## PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

**N.63 DEL 30-06-2023**

*Ufficio:* RESPONSABILE DI P.O. 4 AFFARI GENERALI

**OGGETTO:** UTILIZZAZIONE IN SCAVALCO D'ECCEDEENZA DEL FUNZIONARIO ED ELEVATA QUALIFICAZIONE ARCH. SEBASTIANO ALESCI, PRESSO IL COMUNE DI GROTTTE, PER N. 12 ORE SETTIMANALI SINO AL 31/12/2023 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 LEGGE N. 311/2004 E SS.MM.II.

**Premesso** che il Comune di Grotte necessita di figure specializzate nell'ambito dei lavori pubblici e nella gestione dei fondi del PNRR in grado di saper gestire le molteplici incombenze e gli adempimenti per rendere efficace l'azione amministrativa gestionale e, quindi, si ritiene necessario potenziare, in termini di risorse umane, gli uffici comunali non solo per assicurarne il corretto funzionamento ma anche per perseguire obiettivi prioritari e strategici di questa Amministrazione Comunale;

**Considerato** che l'Ente si trova, di conseguenza, nella necessità di ricorrere all'istituto previsto dall'art.1, comma 557 della L.311/2004 e s.m.i.;

**Preso atto** della disponibilità manifestata dall'Arch. Sebastiano Alesci constatate le oggettive esigenze del comune richiedente, specificando che le ulteriori incombenze da svolgere per un periodo limitato e fuori dall'ordinario orario di lavoro, non incideranno sulla produttività e sul rendimento richiesto dal comune di Aidone, datore di lavoro del predetto lavoratore;

**Considerato** che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Grotte da parte del dipendente interessato si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza;

**Ritenuto** che si possa procedere all'applicazione dell'istituto in questione, fermo restando che il dipendente viene utilizzato per lo svolgimento di mansioni ascrivibili alla sua area di appartenenza;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt.42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**Richiamato** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

**Visto** l'art.89, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, secondo cui gli Enti Locali provvedono *“all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;

**Considerato** che, con nota a firma del Sindaco iscritta al protocollo generale dell'Ente al n.8957 del 23/06/2023, valutata la migliore organizzazione dei servizi, è stato richiesto al Comune di Aidone il rilascio del nulla osta preventivo, mediante la formula organizzatoria dello scavalco di eccedenza ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge 311/2004 per l'utilizzazione in ragione di n.12 ore settimanali delle prestazioni lavorative del dipendente a tempo pieno ed indeterminato arch. Sebastiano Alesci sino al 31/12/2023;

**Considerato** che con nota prot.4722 del 29/06/2023 del Comune di Aidone, in ossequio al principio di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'azione tra Enti locali, ha esitato positivamente la richiesta di rilascio del nulla osta preventivo, mediante la formula organizzatoria dello scavalco di eccedenza ai sensi dell'art.1, comma 557, della legge 311/2004 per l'utilizzazione in ragione di n.12 ore settimanali delle prestazioni lavorative del proprio dipendente arch. Sebastiano Alesci sino al 31/12/2023;

**Visto** l'art.1 comma 557 della Legge n.311/2004 che recita testualmente: *“I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

**Vista** la modifica apportata all'art.1, comma 557 della L.311/2004 effettuata attraverso D.L. n.44/2023 convertito in legge n.74/2023 in data 21/06/2023 che recita testualmente *“che all'articolo 2 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni: “dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, la parola “5.000” è sostituita dalla seguente: “15.000””* estendendo di fatto la fascia dimensionale dei comuni che possono accedere alla forma dello scavalco d'eccedenza;

**Rilevato** che la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano;

**Richiamato** l'orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui qualora un'Amministrazione Locale decida *“di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella l. 30 luglio 2010, n.122, per la quota di costo aggiuntivo”* (Cfr. Deliberazione n.448 del 18/10/2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, da ultimo, Corte dei Conti Sezione Autonomie - Deliberazione n.23/2016/QMIG). Secondo la Corte dei Conti, pertanto, quando un'Amministrazione utilizza

il dipendente al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato ai fini dei vincoli finanziari. Ciò in quanto il ricorso allo scavalco d'eccedenza, *ex latere accipientis*, si configura come forma assunzionale diversa dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

**Visto** l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31/05/2010, n.78, convertito dalla Legge 30/07/2010, n.122, come recentemente integrato dal D.L. 24/06/2014, n.90 convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n.114;

**Visto** il parere n.2141 del 25/05/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, laddove, da un lato, è stata sottolineata la indiscussa specialità della previsione di cui al citato art.1 comma 557 della Legge 30/12/2004, n.311, che rappresenta deroga legittima al principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico di cui all'art.53 del D.Lgs. n.165/2001, dall'altro, è stata evidenziata la sommarietà e lacunosità della disposizione *de qua* da cui consegue la necessità di leggere e di applicare la medesima non in modo estrapolato bensì alla luce del contesto normativo globalmente inteso, *"integrandola con altri dati positivi tratti dall'ordinamento generale in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*. Per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, si riporta altresì il seguente passaggio motivazionale del citato parere *"L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;

**Visto** l'art.4 del D.Lgs. 08/04/2003 n.66, secondo cui *"La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario"*;

**Richiamato** il parere n.2141 del 25/05/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, che tra l'altro, dichiara che non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art.1, comma 557, Legge n.311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato;

**Preso atto**, come peraltro chiarito dalla magistratura contabile (Cfr. *ex plurimis* Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Deliberazione n.17/2008 del 08/05/2008), che la previsione normativa di cui all'art.1, comma 557, della Legge n.311/2004 trova la sua *ratio* nell'esigenza di fronteggiare *"peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie"*;

Visto, al riguardo di cui all'art.1, comma 557 della Legge 311/2004, il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n.34/2008, con il quale si ribadisce che l'art.1, c. 557 della L. n.311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art.36 del D.Lgs. n.165/2001 ad opera del comma 79 dell'art.3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione;

**Visto** l'art.53, comma 7, del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;

**Richiamato** l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui non è necessario che l'Ente ricevente proceda alla stipula con l'Ente di appartenenza del dipendente interessato di apposita convenzione in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art.1, comma 557 della Legge n.311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Infatti, presso l'Ente che si avvale del lavoratore non si dà vita ad una prestazione univoca ripartita, bensì ad una prestazione lavorativa indipendente da quella che il lavoratore interessato conduce con l'Ente di provenienza. Al contrario, si determina una relazione organizzativa esclusivamente tra l'Ente utilizzatore e la persona fisica del lavoratore dipendente dall'Ente cedente: il dipendente va ad espletare una prestazione lavorativa ulteriore e diversa da quella da svolgere presso il datore di lavoro, in deroga al principio di esclusività. (Cfr. *ex multis*, Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, Parere n.17 dell'8 maggio 2008; Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, Parere n. 23 del 6 febbraio 2009);

**Preso atto**, che la questione sottoposta all'esame della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per il Molise si incentra sull'analisi della normativa che disciplina, negli enti locali, una particolare ipotesi di rapporti "a scavalco" (cioè a favore di più enti contemporaneamente) che hanno la peculiarità di consentire – all'interno dell'orario di lavoro, ovvero, al di fuori dello stesso orario di lavoro – lo svolgimento di funzioni presso altri enti locali;

**Preso atto** che, con deliberazione n.128/2014/PAR del 9 settembre 2014, la Corte dei Conti, sezione regionale Sicilia, ha confermato i consolidati orientamenti, secondo i quali le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", ai sensi dell'art.1, comma 557, legge n.311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art.9, comma 28, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art.1, comma 557, legge n.296/2006;

**Richiamate** le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.3 del 22 gennaio 2009 e n.23 del 5 febbraio 2009 in base alle quali la *ratio* della richiamata disposizione è insita nel tentativo di favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali di piccole dimensioni, favorendo la mobilità orizzontale fra più enti locali in risposta a temporanee carenze di dipendenti;

**Visto** lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del comune di Aidone, il quale dovrà svolgere la propria attività presso il comune di Grotte per 12 (dodici) ore la settimana oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di Aidone;

**Vista** la deliberazione G.C. n.27 del 13/04/2023 con la quale a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.165/2011 e *ss.mm.ii.* e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n.165/2001 e *ss.mm.ii.*, non emergono situazioni di personale in esubero;

**Preso atto** della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico dell'Amministrazione Comunale attualmente in carica;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Acquisito ed allegato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

### **PROPONE**

Per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. Di utilizzare presso mediante la formula dello scavalco di eccedenza, di cui all'art.1 comma 557 della Legge n.311/2004, per come modificato e integrato dal D.L.44/2023 convertito in Legge n.74/2023, il dipendente a tempo pieno ed indeterminato, profilo Professionale di Funzionario ed Elevata Qualificazione con mansioni tecniche, del Comune di Aidone, Arch. Sebastiano Alesci.
2. Di dare atto che l'arch. Sebastiano Alesci svolgerà attività lavorativa extra orario di lavoro presso il Comune di Grotte per n.12 (dodici) ore settimanali sino al 31/12/2023.
3. Di dare atto che la spesa per l'utilizzazione extra orario di lavoro del Arch. Sebastiano Alesci presso il Comune di Grotte graverà sul competente intervento del Bilancio di Previsione 2022/2024, annualità 2023.
4. Di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto deliberativo.
5. Di dare atto che, essendo la prestazione lavorativa che il Arch. Sebastiano Alesci sarà chiamato a prestare presso questo Ente completamente indipendente da quella che il suddetto lavoratore conduce presso l'Ente che lo autorizza, l'intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa al Comune di Grotte, quale Ente utilizzatore.
6. Di dare atto che il rapporto giuridico di cui trattasi viene configurato quale rapporto di lavoro subordinato e che al dipendente interessato sarà corrisposto un compenso, per le ore effettivamente prestate, ragguagliato al trattamento economico fondamentale, comprensivo di vacanza contrattuale percepite in base al Contratto Collettivo Enti Locali 2019/2021, secondo il livello di appartenenza presso il Comune di Aidone.
7. Di autorizzare il Responsabile dell'Area Affari Generali alla sottoscrizione della convenzione con il dipendente del Comune di Aidone Arch. Sebastiano Alesci e a tutti gli adempimenti gestionali conseguenti al presente atto deliberativo.
8. Di disporre che copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, sia trasmessa al Comune di Aidone ed al dipendente interessato.
9. Di comunicare al Comune di Aidone gli emolumenti percepiti, come previsto dal comma 11 dell'art.53 del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera e) della Legge 190/2012.
10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
----------------------------------

f.to Tirone Carmela firmato elettronicamente
---

***Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarita' Tecnica***

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarita' Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Grotte, li 30-06-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*f.to Tirone Carmela*

*firmato digitalmente*

---

---

***Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria***

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla Regolarita' Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l'oggetto.

Grotte, li 30-06-2023

**IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

*f.to Cino Rosi Maria Eleonora*

*firmato digitalmente*

---

---

## **LA GIUNTA COMUNALE**

VALUTATA la sopra estesa proposta di deliberazione ad oggetto: UTILIZZAZIONE IN SCAVALCO D'ECCEDENZIA DEL FUNZIONARIO ED ELEVATA QUALIFICAZIONE ARCH. SEBASTIANO ALESCI, PRESSO IL COMUNE DI GROTTI, PER N. 12 ORE SETTIMANALI SINO AL 31/12/2023 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 LEGGE N. 311/2004 E SS.MM.II., e ritenuta la stessa condivisibile per le motivazioni sopra riportate;

DATO ATTO che tutti i partecipanti dichiarano di avere conoscenza degli atti sottoposti per la trattazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la Legge 142/90 e s.m.i., così come recepita in Sicilia e ritenuta la propria competenza;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00, allegati all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CON voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

Per quanto in premessa riportato;

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge;

Successivamente,

### **LA GIUNTA**

Con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni di cui in proposta

**Delibera N. 53 DEL 30-06-2023**

**Il presente verbale viene sottoscritto come segue**

**Il Sindaco**

*F.to Provvidenza Alfonso*

**L'Assessore Anziano**  
*F.to Mancuso Giuseppe*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to Marotta Roberta*

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

**ATTESTA**

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il **30-06-2023** in quanto:

- é stata dichiarata immediatamente esecutiva.  
 sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 01-07-2023

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*F.to Marotta Roberta*

---